

# Statuto

## CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI (CPAE)

### Riferimenti giuridici

In ogni parrocchia vi sia il Consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532 del Codice di diritto canonico (cfr can. 537 del C.I.C.).

### Riferimenti sinodali

(cfr Libro Sinodale 1998, pag. 168ss)

I beni economici di cui dispone la Chiesa diocesana hanno la loro ragione d'essere e vanno gestiti in rapporto alle finalità proprie della Chiesa: provvedere al culto divino, al sostegno della pastorale, al sostentamento delle persone che vi sono addette e all'aiuto ai poveri.

Fuori da questo quadro di riferimento non si giustifica il possesso di beni economici da parte della Chiesa.

Occorre sempre ricordare che non ci sono "padroni" dei beni economici in dotazione alle comunità, ma tutti sono "amministratori" per i fini sopra elencati (cfr Libro Sinodale n. 151).

### Indicazioni del Vescovo

(cfr Lettera Pastorale, "Gesù cammina con noi", pag. 38)

«Fermo restando la previsione del Codice – che stabilisce che ciascuna parrocchia sia dotata di un proprio Consiglio per gli affari economici – si avverte l'esigenza di interpretarsi in un'ottica maggiormente comunionale...» (C.E.I., *Lievito di fraternità*, 2017, 6, pag. 50)

## STATUTO

### Art. 1 - Costituzione

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE), costituito dal parroco a norma del can 537 del Codice di diritto canonico, è l'organo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella amministrazione dei beni della parrocchia.

### Art. 2 - Finalità

- § 1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici ha funzione consultiva e non deliberativa. In esso si esprime la collaborazione responsabile dei fedeli nella gestione amministrativa della parrocchia in conformità al can 212 § 3 del C.I.C. Il parroco ne ricerca e ne ascolta attentamente il parere, non se ne discosta se non per gravi motivi e ne usa ordinariamente come valido strumento per l'amministrazione della parrocchia.
- § 2. I fini del Consiglio parrocchiale per gli affari economici con i doveri annessi, sono determinati nel Libro V "I beni temporali della Chiesa" del Codice di diritto canonico: esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri.

### Art. 3 - Composizione

#### § 1. Membri di diritto

Sono *membri di diritto* del Consiglio parrocchiale per gli affari economici il parroco, gli eventuali parroci *in solidum* e i vicari parrocchiali.

#### § 2. Membri cooptati

Il parroco, sentito il parere del Consiglio pastorale parrocchiale, coopta tra i parrocchiani almeno tre fedeli laici eminenti per integrità morale, attivamente inseriti nella vita parrocchiale, capaci di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale e possibilmente esperti in diritto o in economia.

Un membro laico del Consiglio parrocchiale per gli affari economici sia membro del Consiglio pastorale parrocchiale.

- § 3. I nominativi dei membri che compongono il Consiglio per gli affari economici devono essere comunicati alla Curia diocesana almeno quindici giorni prima del loro insediamento.
- § 4. Per la durata del loro mandato i membri non possono essere revocati se non per gravi e documentati motivi.
- § 5. I membri dimissionari per vari motivi vengono sostituiti dal parroco. I membri subentranti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio stesso e possono essere confermati alla successiva scadenza.

#### Art. 4 - **Compiti**

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari economici svolge i seguenti compiti:

- a) coadiuva il parroco nel predisporre il bilancio preventivo della parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività pastorali suggerite dal Consiglio pastorale parrocchiale e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approva alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) verifica, per quanto attiene agli aspetti economici, l'applicazione della convenzione prevista dal can. 520 § 2 del C.I.C. per le parrocchie affidate ai Religiosi;
- d) esprime il parere sugli atti di straordinaria amministrazione determinati dal Codice di diritto canonico, integrato dalle delibere C.E.I. e dal Decreto vescovile. Tale parere dovrà essere sempre allegato alla domanda di autorizzazione;
- e) cura l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana (cfr can. 1284, § 2, n 9 del C.I.C.) e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.

#### Art. 5 - **Esercizio**

- § 1. L'esercizio finanziario della parrocchia intercorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
- § 2. Il parroco sottopone al Vescovo, alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il 31 marzo successivo, il bilancio consuntivo, debitamente firmato da tutti i membri del Consiglio.

#### Art. 6 - **Informazioni alla comunità parrocchiale**

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici presenta al Consiglio pastorale parrocchiale il bilancio consuntivo annuale e porta a conoscenza della comunità parrocchiale le componenti essenziali delle entrate e delle uscite verificatesi nel corso dell'esercizio, nonché il rendiconto delle offerte e del loro utilizzo, indicando anche le opportune iniziative per l'incremento delle risorse necessarie per la realizzazione delle attività pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

#### Art. 7 - **Presidenza**

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari economici è presieduto dal parroco (o dal parroco moderatore) in quanto legale rappresentante della parrocchia in tutti i negozi giuridici (cfr can. 532 del C.I.C.) al quale spetta curare che tutti i beni parrocchiali siano amministrati adempiendo le disposizioni canoniche.

#### Art. 8 - **Funzionamento**

- § 1. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici elegge al suo interno un Segretario con il compito di stendere l'ordine del giorno in accordo con il parroco, promuovere e verbalizzare le riunioni.
- § 2. Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici viene convocato dal parroco almeno tre volte l'anno, nonché ogni volta che questi lo ritenga opportuno, o che ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.
- § 3. Alle riunioni del Consiglio parrocchiale per gli affari economici potranno partecipare ove necessario, su invito del parroco, anche altre persone in qualità di esperti.

**Art. 9 - Validità delle sedute e verbalizzazione**

- § 1. Per la validità delle riunioni del Consiglio parrocchiale per gli affari economici è necessaria la presenza della maggioranza dei membri.
- § 2. I verbali del Consiglio parrocchiale per gli affari economici, redatti su apposito registro, devono portare la sottoscrizione del parroco e del Segretario del Consiglio stesso e debbono essere approvati nella seduta successiva.

**Art. 10 - Durata**

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici dura in carica cinque anni e il mandato può essere rinnovato. Decade in ogni caso quando viene meno il mandato del parroco (o del parroco moderatore).

**Art. 11 - Consiglio per gli affari economici inter-parrocchiale o di unità pastorale**

- § 1. Atteso l'obbligo canonico per ogni parrocchia di disporre di un proprio Consiglio per gli affari economici, si ritiene opportuno prevedere - se necessario e conveniente - anche la possibilità di un organismo, detto Consiglio inter-parrocchiale o di unità pastorale, che faciliti il coordinamento dell'amministrazione economica per le parrocchie affidate allo stesso parroco o a più parroci *in solidum* e che fanno parte o costituiscono l'unità pastorale. Tale Consiglio sarà retto dal presente Statuto e provvederà, comunque, a tenere distinta l'amministrazione delle singole parrocchie.
- § 2. Spetta al parroco di più parrocchie (o al parroco moderatore), se lo ritiene opportuno, costituire un unico Consiglio inter-parrocchiale o di unità pastorale, che svolga la funzione di Consiglio parrocchiale per gli affari economici per le singole parrocchie.
- § 3. Ogni parrocchia avrà nel Consiglio almeno un suo membro, designato a norma dell'art. 3 § 2.
- § 4. Il parroco informerà il Vescovo della costituzione del Consiglio inter-parrocchiale o di unità pastorale.

**Art. 12**

Per quanto qui non specificato, si fa riferimento al Codice di diritto canonico.

Alba, palazzo vescovile, 30 luglio 2021

IL CANCELLIERE VESCOVILE  
*Sac. Sergio Montoya Martin Del Campo*